

OGGETTO: **BUONI PASTO**  
**NUOVI LIMITI DI ESENZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE DAL 2020**

L'art. 1, comma 677, della legge (di Bilancio 2020) 27 dicembre 2019, n. 160 – pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45/L alla G.U. 30/12/19 n. 304 – ha sostituito, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, l'art. 51, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 917/1986 <sup>(\*)</sup>, modificando i valori di esenzione contributiva e fiscale dei buoni pasto (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2017; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 17/2003).

Di conseguenza, dall'inizio dell'anno in corso non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i buoni pasto:

- a) **cartacei**, fino al nuovo importo massimo giornaliero di **€ 4,00** (fino al 31 dicembre 2019 il limite di esenzione era pari a **€ 5,29** giornalieri);
- b) **elettronici**, fino al nuovo importo massimo giornaliero di **€ 8,00** (fino al 31 dicembre 2019 il limite di esenzione era pari a **€ 7,00** giornalieri).

Giova rammentare che:

- l'importo dei buoni eccedente i predetti limiti concorre a formare base imponibile ai fini contributi e fiscali;
- per il dicastero delle Finanze (circolare 326/E/1997), ai fini dell'esenzione fiscale e contributiva, i buoni pasto devono essere concessi alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di esse.

(\*) Art. 51, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986

Testo vigente fino al 31/12/2019	Testo in vigore dall'1/01/2020
<p>2. Non concorrono a formare il reddito:            (...)            c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di <b>euro 5,29</b>, <b>umentato a euro 7</b> nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;            (...)</p>	<p>2. Non concorrono a formare il reddito:            (...)            c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di <b>euro 4</b>, <b>umentato a euro 8</b> nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;            (...)</p>

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, continuano, invece, a essere esenti fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 <sup>(\*\*)</sup>.

---

<sup>(\*\*)</sup> Come indicato dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 41/2000 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 17/2003), la norma è applicabile soltanto nei confronti dei lavoratori per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto;
- essere addetti a una unità produttiva; sono pertanto esclusi coloro che non sono stabilmente assegnati a una "unità" intesa come sede di lavoro;
- la suddetta unità produttiva deve essere ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.